

DL 91/2018 Proroga termini: prossimo esame alla Camera dei Deputati

29 Agosto 2018

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva avvieranno l'esame, in seconda lettura, del disegno di legge di conversione del DL 91/2018 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ([DDL 1117/C](#) - Relatori l'On. Vittoria Baldino e l'On. Giuseppe Buompane del Gruppo M5S).

Al provvedimento, nel corso dell'esame, in prima lettura, al Senato, sono state apportate numerose modifiche tra le quali si segnalano le seguenti:

- viene disposto che per l'anno 2018, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del provvedimento, **gli enti locali abbiano rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario**, non rileva il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario ai fini dell'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, cui consegue la procedura di dissesto;

- viene prevista **la mancata applicazione delle sanzioni** di cui all'art.1, c. 475, della L. 232/2016 **per il mancato rispetto, per l'anno 2017, del saldo non negativo**, in termini di competenza, **tra le entrate finali e le spese finali**, nei confronti delle città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna;

- viene riconosciuta la facoltà per le Regioni e le province autonome, per l'anno 2018, di **rendere disponibili per gli enti locali del proprio territorio spazi finanziari** ulteriori rispetto a quanto previsto, in via ordinaria, dal Regolamento di cui al DPCM n. 21 del 2017, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale;

- viene **differito** dal 31 marzo al 30 giugno successivo all'anno di riferimento **il termine** previsto dall'art. 1, c. 1078, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) **per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi**, relativi a programmi straordinari **di manutenzione della rete viaria** di province e città metropolitane;

- viene disposto, nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea sul modulo organizzativo per l'affidamento della **concessione autostradale A22 Brennero-Modena**, il differimento dal 15 novembre al 15 dicembre di ciascun anno del termine di cui all'art. 13-bis c. 3 del DL 148/2017 per l'effettuazione dei versamenti previsti in capo al concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2018 del termine previsto dal suddetto art. 13-bis c. 4 per la stipula degli atti convenzionali di concessione da parte del Ministero delle Infrastrutture;

- viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di cui all'art. 4 del D.L. 244/2016 convertito dalla L. 19/2017 per **l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio**;

- viene prorogato dal 31 agosto al 31 dicembre 2018 il termine di cui all'art. 20-bis, c. 4, del DL 8/2017 convertito dalla L. 45/2017 entro il quale deve essere sottoposto a **verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico**

classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del DL 189/2016 (L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017;

- viene previsto che i termini della **procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi** di cui all'art. 1-septies del DL 55/2018 come prorogati dal provvedimento in oggetto si applicano **anche ai contribuenti per i quali i termini** di comunicazione dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 **siano scaduti precedentemente** al giorno di entrata in vigore del provvedimento;

- viene **rideterminata** per gli anni 2019 e 2020 la **percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse del Fondo di solidarietà comunale**, per il contenimento della spesa pubblica, fissata dall'art. 1, c. 436-bis della L. 190/2014 per i comuni danneggiati dagli eventi sismici indicati dalla medesima L. 190/2014 esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

- viene **prorogato** dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 -ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2019 con ordinanza del Commissario - il termine ultimo previsto dall'art. 8, c.4, del DL 189/2016 per la **presentazione**, agli Uffici speciali per la ricostruzione, della **documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016**;

- viene disposta la proroga, limitatamente ai **rifugi alpini**, la proroga al 31 dicembre 2019 del termine di cui all'art. 38, c.2, del DL 69/2013 per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio, dell'istanza preliminare per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi;

- vengono introdotte **modifiche alla disciplina** di cui all'art. 8-bis del DL 189/2016 come recentemente modificato dall'art. 07 del DL 55/2018 **relativa agli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito degli eventi sismici nel Centro Italia** del 2016 con particolare riguardo alla installazione senza alcun titolo abilitativo di opere o manufatti o strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici in questione e dichiarati inagibili. *(Tale modifica è intervenuta al fine di ottemperare alle richieste del Presidente della Repubblica che nel promulgare la legge di conversione del DL 55/2018 aveva espresso specifici rilievi);*

- viene prorogata al 1° ottobre 2018 la decorrenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 1, c. 246 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) entro cui il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico, previo accordo con ABI e associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di **sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti** per le famiglie e le piccole e medie imprese per gli anni (prorogati anch'essi) dal 2018 al 2020;

- vengono introdotte **modifiche alla disciplina sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese** di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017). In particolare, viene disposto che **l'efficacia delle convenzioni** concluse ai sensi del DPCM 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE nn. 2 del 3 marzo 2017 e 72 del 7 agosto 2017 **(per riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie)** sia **differita all'anno 2020**.

Viene, inoltre, disposta l'**istituzione** nello stato di previsione del Ministero dell'Economia di un **Fondo**

con dotazione pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, **per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni** da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti;

- viene previsto che, **per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari** di cui all'art. 1, c. 495, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) sono **ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario** sulla base, rispettivamente, delle tabelle allegate 1 e 2. Con la precisazione che gli spazi di cui alla tabella 1 devono essere utilizzati per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi di cui alla tabella 2 devono essere utilizzati per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine vengono specificati i criteri per considerare come nuovi gli investimenti effettuati dalle Regioni;

- viene disposto che la previsione di cui all'art. 13 del DM 19 maggio 2017 secondo cui i **controlli tecnici sui veicoli a motore e dei loro rimorchi** finalizzati alla revisione degli stessi, eseguiti presso centri di controllo privati, devono essere effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, fissati da successive disposizioni attuative del Ministero delle Infrastrutture si applica **a decorrere dall'entrata in vigore delle** suddette **disposizioni attuative**.

Per i contenuti del decreto legge che scade il 23 settembre 2018 si veda precedente [del 30 luglio U.S.](#)